

L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN UN INTERPELLO CHIARISCE I BENEFICI DEL REGIME

Cooperative compliance, esenti da ritenuti gli utili distribuiti

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Esenti da ritenuta gli utili distribuiti da società italiane che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, anche se non si è ancora verificato il requisito del cd holding period, richiesto dalla direttiva 90/435/CEE, o Madre-Figlia.

Questo innovativo principio è stato recentemente affermato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 537/2021, pubblicata lo scorso 6 agosto. Il citato documento di prassi risulta di indubbio interesse, non solo per il caso concretamente affrontato, relativo all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera (che riconosce benefici speculari alla direttiva Madre-Figlia alle società elvetiche) ma soprattutto per le rilevanti considerazioni, che si possono svolgere in merito alla natura dell'adempimento collaborativo ed ai connessi benefici.

Quanto al primo aspetto, il quesito concreto è relativo ad una società italiana, recentemente acquisita da un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, che ha chiesto all'amministrazione se l'esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti, di cui l'art 15 del citato Accordo, fosse a lei applicabile, nonostante uno dei requisiti richiesti per ottenere l'esenzione in questione, ossia il cd holding period di almeno 2 anni del capitale sociale, non si fosse ancora verificato. Il contribuente riteneva che la mancata integrazione del citato pre-

I requisiti	
Cooperative compliance	Modalità di accesso
Superamento soglia fatturato/volume d'affari	Attuale limite 5 miliardi di EUR (*)
Strumenti di interlocazione	Istanza interpello "nuovi investimenti"
Ingresso "per trascinamento"	Partecipazione al Gruppo IVA, iniziale adesione al cd Progetto Pilota

(*) In aderenza al framework OCSE e alla Relazione Illustrativa del Dlgs 128/2015, in futuro la soglia di accesso dovrà essere abbassata a 100 milioni di Euro

supposto temporale non impedisse l'applicabilità dell'esenzione, in quanto: i) gli altri requisiti previsti dalla normativa erano presenti (detenzione diretta di almeno il 25% del capitale del soggetto che distribuisce i proventi; residenze fiscali dei soggetti coinvolti in Stato UE e in Svizzera, senza fenomeni di doppia residenza; assoggettamento ad imposizione diretta degli utili societari nelle rispettive giurisdizioni); ii) il requisito dell'holding period biennale si sarebbe successivamente integrato; iii) il soggetto istante aveva aderito al regime dell'adempimento collaborativo (o cooperative compliance, introdotto in Italia con dlgs 128/2015).

A fronte delle descritte circostanze, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto – con posizione che ha innovato i suoi precedenti in merito, si veda ad esempio la circolare 60/E del 2001 – che l'esenzione da ritenuta sui dividendi fosse applicabile al caso di specie, proprio in ragione dell'adesione del contribuente alla cooperative compliance.

Le motivazioni favorevoli alla richiesta, espone dall'amministrazione, rappresentano il secondo – e più interessante – aspetto degno di nota dell'interpello. Infatti, dalla lettura delle argomentazioni dell'Agenzia emerge che le società che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono vedersi riconoscere dei benefici fiscali esclusivi e non altrimenti ottenibili, che in futuro potrebbero anche ampliarsi, senza la necessità di una specifica previsione normativa, grazie al rapporto di trasparenza tra Agenzia delle entrate e contribuente.

Nell'interpello 537, l'amministrazione osserva che il "costante rapporto di interlocazione", su cui si basa l'istituto citato, permette la gestione e il controllo del rischio fiscale con modalità condivise e in via preventiva e a questo fa seguito la "semplificazione degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime" (cfr. art 5 del dlgs 128/2015). In sostanza, la "visio-

ne di estrema trasparenza sui processi aziendali e sui rischi fiscali a essa sottesi" garantisce l'accesso a rilevanti benefici, che – come confermato dall'interpello in commento – vanno oltre i vantaggi già esplicitamente individuati dalla normativa (come ad esempio la riduzione al 50% delle sanzioni eventualmente irrogabili, in caso di accertamento subito da un soggetto aderente alla cooperative compliance). Se la risposta dell'Agenzia, da un lato, evidenzia il grande potenziale dell'adempimento collaborativo, sotto altro aspetto non va dimenticato che l'accesso al regime non basta per vedersi riconosciuti i connessi benefici. Infatti, la risoluzione 49/2021 dello scorso 22 luglio (si veda Italia Oggi del 21 agosto 2021) ha approfondito i numerosi strumenti di interlocazione preventiva a disposizione del contribuente in regime di adempimento collaborativo, rendendo chiaro che la mappatura dei rischi connessi al business, presentata in sede di accesso, deve essere continuamente aggiornata, in modo da rispecchiare concretamente i profili di criticità fiscale che il contribuente si trova ad affrontare. L'adempimento collaborativo, anche alla luce del contenuto dell'interpello 537/2021, appare come uno strumento di sempre maggiore appeal, considerando che le soglie di accesso al regime sono state già ridotte dal legislatore e continueranno ad essere abbassate in futuro, oltre ad esistere già oggi altre modalità di ingresso, che prescindono dal fatturato o dal volume d'affari realizzato. ■

— © Riproduzione riservata — ■